



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Coronavirus : la c.d. Fase Due

In un periodo che mai come altri, almeno negli ultimi tempi, ci ha messo seriamente alla prova, e ha modificato repentinamente e a volte radicalmente le nostre abitudini di vita, privata e sociale, e di lavoro, per noi che pratichiamo il diritto e le Leggi è arrivata la nuova sfida dell'interpretazione, previa ricotruzione di testi annunciati, preceduti e modificati strada facendo, per il tramite del moderno strumento delle cc.dd. "FAQ".

Questa introduzione era quanto mai necessaria per scrivere e commentare la tanto sperata e attesa "**Fase Due**", che inizia oggi, Lunedì 4 Maggio 2020, studiata da *pool* di esperti, annunciata in televisione oramai più di una settimana fa, consacrata in un ormai solito DPCM, Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, e poi condita da un lato da Ordinanze "locali" e dall'altro da commenti, più o meno ufficiali, tra i quali le citate *Frequently Asked Questions* (FAQ), elaborate dal Governo, messe a nostra disposizione e alla fine completate nell'ultimo fine settimana di *lock-down*.

Come abbiamo avuto modo di illustrare in precedenza, in particolare durante l'ultima diretta Whatsapp di Giovedì 30 Aprile, relativa all'Informativa urgente alle Camere di Giuseppe Conte, la formula prescelta per il testo del DPCM è stata foriera di non pochi dubbi sia per le imprese sia per i cittadini, anche se non poteva essere altrimenti, lasciando fino ad oggi, e probabilmente anche nei prossimi giorni, una *serie di dubbi* che proveremo a chiarire e dissipare.

In prima battuta occorre ricordare che i precedenti DPCM sono stati emanati per decretare la sospensione (prima di una serie poi) di tutte le attività economiche e sociali, consentendo e garantendo la prosecuzione delle sole attività ritenute essenziali.

Al di là dello *slogan* prescelto, inaugurazione della ripartenza o appunto "Fase Due", il Decreto prosegue nella scia dei precedenti

- ribadendo la **sospensione** della maggior parte delle attività economiche e sociali,
- prevedendo una serie di **deroghe** per le attività ancora oggetto di sospensione (es. ristorazione da sporto)
- aggiornando della tabella delle attività di commercio al dettaglio che possono operare
- allentamento delle misure restrittive per il settore industriale, delle costruzioni e del commercio all'ingrosso, se a servizio delle attività essenziali

e resterà in vigore fino a Domenica 17 Maggio 2020.



Quanto appena sostenuto è confermato in maniera immediatamente chiara e comprensibile dalla lettura dei primi articoli del Decreto, che recitano tutti o quasi indistintamente le locuzioni "...sono sospese", "...sono vietate...", etc.

Con il nuovo DPCM, però, vengono affermati chiaramente **due nuovi principi/obblighi** che, a quanto illustrato, dovranno informare le prossime giornate di questa nuova fase e, per quanto è dato sapere al momento, le successive fasi future :

- 1) l'uso di **dispositivi di protezione delle vie respiratorie** sull'intero territorio nazionale nei luoghi chiusi aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento del c.d. distanziamento fisico
I dispositivi ammessi all'uso, che dovranno consentire di coprire sia il mento sia il naso, sono :
 - 1) le cc.dd. mascherine di comunità (vale a dire le mascherine chirurgiche senza filtro)
 - 2) le mascherine monouso
 - 3) mascherine lavabili, anche autoprodotte
 Sono **dispensati** dall'utilizzo delle mascherine :
 - bambini sotto i 6 anni di età
 - soggetti con forme di disabilità incompatibili con un uso prolungato delle stesse
 - accompagnatori di bambini o persone con disabilità.
- 2) l'applicazione di Protocolli di **sanificazione e sicurezza sui luoghi di lavoro**, a cui dovranno attenersi tutte le attività che proseguono o riprendono, pena la chiusura (o meglio la nuova sospensione, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza).

La **vera novità**, contenuta nel DPCM del 26 Aprile, e che dovrebbe rappresentare il volano o quanto meno il sistema su cui si baserà da un lato il progressivo allentamento delle misure di restrizione ancora in atto e dall'altro la ripresa delle altre attività ancora sospese, è contenuto, a saper ben vedere, dal comma 11 dell'articolo 2, che ha previsto un sistema di **monitoraggio dell'andamento della situazione epidemiologica**, che vedrà come vertice il Ministero della Salute, al quale andranno inviati :

- **report giornalieri della situazione**
- **verifiche delle condizioni di adeguatezza del SSR** (Sistema Sanitario Regionale)

e come collaboratori l'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e il Comitato tecnico-scientifico. La norma prevede, inoltre, tempi di reazione relativamente rapidi al mutare dello scenario, o meglio in caso di aggravamento del c.d. rischio sanitario, individuato sulla base dei principi da stabilire con un Decreto del ministro stesso, anche se quanto meno poco definiti, richiedendo al Presidente della Regione che dovesse essere interessata da tale evenienza di **proporre tempestivamente** al Ministro le misure restrittive necessarie ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio della sua regione che abbiamo registrato l'aggravamento della situazione.

Il Decreto ministeriale citato è stato emanato Giovedì 30 Aprile scorso, e prevede una serie di specifiche piuttosto tecniche, che esulano dalla nostra trattazione, ma la cui funzionalità può essere sintetizzata dagli algoritmi di valutazione di probabilità del rischio e di impatto del dato rilevato/monitorato, che trovate di seguito e che sono estratti dal Decreto stesso.



Figura 1 – Algoritmo di valutazione di probabilità e indicatori rilevanti per fase di riferimento





Figura 2 – algoritmo di impatto e indicatori rilevanti per fase di riferimento



IL DPCM 26.04.2020 e la disciplina che riguarda le attività economiche

Illustriamo che :

- 1) possono proseguire tutte le **attività di commercio al dettaglio non sospese**, alle quali va aggiungersi il **commercio al dettaglio di fiori, piante semi e fertilizzanti**;
- 2) possono proseguire le **attività degli studi professionali**, ai quali viene confermato il ricorso al **lavoro agile** e alle attività svolte a distanza, a **ferie e congedi retribuiti** per i dipendenti, e ai quali viene raccomandato l'utilizzo di DPI, qualora non sia possibile il rispetto delle regole di **distanziamento sociale**, e che siano incentivate operazioni di **sanificazione** (periodica) dei luoghi di lavoro;
- 3) restano sospese le attività di palestre, piscine, centri sportivi, centri natatori, centri benessere, centri termali
- 4) possono proseguire le **attività produttive non sospese**, alle quali vanno ad **aggiungersi** quelle elencate nell'allegato 3 del DPCM

Codice ATECO	Descrizione
07	Estrazioni di minerali metalliferi
08	Estrazioni di altri minerali da cave e torbiere
09	Attività di servizi di supporto all'estrazione <i>(In precedenza limitato al Codice 9.1)</i>
12	Industria del tabacco
13	Industrie tessili <i>(In precedenza limitato ai Codici 13.95 e 13.96.20)</i>
14	Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia <i>(In precedenza limitato al Codice 14.12.00)</i>
15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
17	Fabbricazione di carta e di prodotti di carta <i>(In precedenza esclusi i Codici 17.23 e 17.24)</i>
20	Fabbricazione di prodotti chimici <i>(In precedenza esclusi i Codici 20.12, 20.51.01, 20.51.02, 20.59.50 e 20.59.60)</i>
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche <i>(In precedenza limitato al Codice 22.2, esclusi 22.29.01 e 22.29.02)</i>
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi <i>(In precedenza limitato ai Codici 23.13 e 23.19.10)</i>
24	Mettallurgia
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) <i>(In precedenza limitato ai Codici 25.21, 25.73.1, 25.92)</i>
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi <i>(In precedenza limitato ai Codici 26.1, 26.2, 26.6)</i>
27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche <i>(In precedenza limitato ai Codici 27.1, 27.2)</i>
28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca <i>(In precedenza limitato ai codici 28.29.30, 28.95.00, 28.96)</i>
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere <i>(In precedenza limitato ai codici 32.50, 32.99.1, 32.99.4)</i>
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature <i>(In precedenza esclusi i Codici 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09 e 33.12.92)</i>
41	Costruzioni di edifici
42	Ingegneria civile <i>(In precedenza esclusi i Codici 42.99.09 e 42.99.10)</i>
43	Lavori di costruzione specializzati <i>(In precedenza limitato al Codice 43.2)</i>
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli <i>(In precedenza limitato ai codici 45.2, 45.3, 45.4)</i>
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e motocicli) <i>(In precedenza limitato ai codici 46.2, 46.3, 46.46, 46.49.1, 46.49.2, 46.61, 46.69.91, 46.69.94, 46.71, 46.75.01)</i>
68	Attività immobiliari
73	Pubblicità e ricerca di mercato
78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale <i>(In precedenza limitato al Codice 78.2)</i>
80	Servizi di vigilanza e investigazione <i>(In precedenza limitato al Codice 80.1, 80.2)</i>
82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese <i>(In precedenza limitato ai codici 82.92, 82.99.2, 82.99.99)</i>
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa <i>(In precedenza limitato ai codici 95.11.00, 95.12.01, 95.12.09, 95.22.01)</i>



- 5) continuano ad essere *sospese* le attività inerenti i **servizi alla persona** (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.) diversi da lavanderie e servizi di pompe funebri
- 6) per il settore della **ristorazione** (bar, pub, ristoranti, pasticcerie, etc.) la situazione si modifica, anche se di poco, incamerando una delle *deroghe-novità* del decreto, che apre alla possibilità dell'effettuazione dell'attività *con asporto*, fermi restando rispetto del distanziamento interpersonale e il divieto di consumo sia all'interno sia nelle immediate vicinanze dei locali

Si riparte, ma come ?

Per le aziende che possono riprendere l'attività, occorro tenere in considerazione le **misure precauzionali** che dovranno assicurare, come previsto dall'art. 1 lettera dd) del DPCM.

Occorrerà preliminarmente procedere ad una attività di **riorganizzazione degli spazi** e di predisposizione sia di **materiale informativo**, chiaro e facilmente leggibile, sia, ove possibile, di percorsi obbligati e accessi modificati rispetto al passato, al fine di poter rispettare le norme citate che prevedono :

- 1) il doveroso rispetto della *distanza interpersonale* di (almeno) 1 metro
- 2) che nei locali avvenga l'*ingresso in modo dilazionato*, sia per i dipendenti sia per i clienti
- 3) di evitare ed impedire che i clienti che accedono ai locali vi permangano per il solo *tempo strettamente necessario all'acquisto* dei beni
- 4) l'applicazione delle misure indicate all'Allegato 5 al Decreto

○	Distanziamento interpersonale - in tutte le attività che si effettuano - in tutte le fasi
○	Igiene ambientale - almeno due volte al giorno - in funzione dell'orario di apertura e di impiego degli spazi
○	Aerazione naturale e ricambio dell'aria negli spazi utilizzati
○	Disinfezione delle mani , assicurata attraverso - possibilità di consentire al massimo la pulizia delle stesche per dipendenti - disponibilità di sistemi per la disinfezione sicura per clienti (<i>dispenser</i> di gel, etc.) prestando attenzione ad evitare utilizzo di dispositivi (es. tastiere PC, schermi, sistemi Pos, etc.) in maniera promiscua (con il passaggio da dipendente a dipendente, da dipendente a cliente e da cliente a cliente, senza l'adeguata sanificazione)
○	Utilizzo di guanti "usa-e-getta" , da cambiare con la dovuta frequenza, in particolare nell'acquisto di prodotti alimentari e da bere
○	Regolamentazione degli accessi , sia per clienti sia per dipendenti, prevedendo : - fasce orarie - percorsi di accesso distinti dai percorsi di uscita, ove possibile - contingentamento delle presenze contemporanee, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale (es. in locali fino a 40mq possono accedere due operatori ed un solo cliente alla volta)
○	Informazione e verifica del rispetto del distanziamento soprattutto per i clienti in attesa all'esterno (tra i quali dovrà essere rispettato il minimo di distanza di almeno 1 metro, meglio 2)
○	Ricorso obbligatorio alle mascherine - in ambienti chiusi o ristretti - in tutti i casi, e quindi anche all'aperto, qualora non sia possibile garantire le distanze



5) il rispetto di eventuali **normative più stringenti** previste nella Regione in cui l'attività viene svolta : ad es. proprio in tema di mascherine obbligatorie solo al chiuso o anche all'aperto, cogliamo l'occasione per segnalare che

- nella **Regione Lazio** non sussiste un obbligo generale (vale a dire al di fuori del caso in cui non si possa garantire (anche accidentalmente) la distanza minima interpersonale
- in altre Regioni, es. **Lombardia** e **Veneto**, è fatto obbligo di indossare la mascherina, o comunque di proteggere le vie respiratorie (sia naso sia bocca) anche al di fuori dei cc.dd. spazi contenuti e quindi anche all'aperto, rispettando comunque le regole del distanziamento personale.

Per ripartire è obbligatorio sanificare gli ambienti di lavoro ?

Le linee guida su ciò che si intenda con il termine sanificare (vale a dire pulire in profondità e disinfettare) sono state fornite dal Ministro della Salute, chiarendo, nell'ambito degli ambienti non sanitari, e quindi anche per la generalità dei luoghi di lavoro, che occorrerà, prima di un loro nuovo utilizzo :

- operare prioritariamente una **pulizia completa e profonda** con acqua e detergenti comuni
- **decontaminare** con ipoclorito di sodio al 0,1 % dopo la pulizia, ricorrendo invece all'etanolo al 70% con un detergente neutro, per tutte quelle superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio

ponendo particolare attenzione alla pulizia di tutte le **superfici toccate di frequente** (servizi igienici, tastiere, schermi touch, mouse, muri, porte, finestre, maniglie e attrezzatura condivisa) in tutti gli ambienti (uffici, reparti di produzione, spogliatoi, mense e servizi igienici) e provvedendo al lavaggio dei materiali in tessuto (asciugamani, cuscini, tende, etc.) con prodotti a base di ipoclorito o almeno ad una temperatura di 90°.

Tali attività, indicate in ambienti in cui sia stato possibile confermare la presenza di soggetti Covid-19 positivi, ma più in generale, nei casi si evidenzi un rischio potenziale di presenza di soggetti contagiati, sono da considerarsi comunque la **base di partenza** o comunque minima, in una situazione di fatto di generale mancanza di dati ufficiali circa la presenza o meno, in precedenza in tali luoghi, di soggetti testati.

Durante le attività di sanificazione, visto l'utilizzo di sostanze aggressive e potenzialmente dannose se inalate, occorrerà assicurare la corretta e costante aerazione dei locali.

Se le pulizie sono effettuate in ambienti dove sia stata confermata la presenza di soggetti Covid-19 positivi o comunque in cui si possa evidenziare un rischio potenziale (es. locali caratterizzati da un'alta frequentazione), occorrerà ricorrere ad accorgimenti particolari e all'uso di dispositivi di protezione individuale, utilizzando almeno guanti, mascherine e protezione per gli occhi in caso di spruzzi dei detergenti.

Dopo la sanificazione iniziale, occorrerà poi procedere con delle **sanificazioni periodiche**, che seguiranno, in linea di massima, le stesse linee guida di massima e le stesse procedure ed accortezze, e occorrerà lasciare traccia di quanto effettuato.

Sarà comunque necessario per ciascuna azienda, indipendentemente dalla frequenza delle sanificazioni periodiche (che sarà determinata anche dalle caratteristiche della sede di lavoro, quanto a numero di persone presenti, modalità e frequenza di accesso di clienti e fornitori, etc.) mantenere i locali puliti, tramite pulizie ordinarie quotidiane.



Occorre sottolineare e ricordare che, codice Ateco a parte, come stabilito nel **DPCM** 26.04.2020, e ripreso nel Nuovo **“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”**, che ha da ultimo, in data 24 Aprile 2020, aggiornato il precedente Protocollo siglato il 14 Marzo scorso (e che troverà applicazione in maniera generalizzata in tutti i settori, salva l'integrazione con i Protocolli specifici previsti per i settori di Cantieri e Trasporto e Logistica), il presupposto se non cardine sicuramente dirimente per la ripresa di qualsiasi attività sarà la presenza di **condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione**.

La mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determinerà la **sospensione dell'attività** fino al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Segnaliamo, infine, come proprio all'inizio di tale Protocollo citato, con la finalità di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, le parti firmatarie abbiano concordato sul consentire il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure per la conseguente **messa in sicurezza** del luogo di lavoro, sottolineando come tale ultimo requisito, la sicurezza, sia da considerare come centrale in riferimento all'argomento di cui stiamo trattando.

Aggiungiamo inoltre che la profusa e complessa normativa prodotta in questi ultimi tre mesi in tema di misure di contenimento della crisi epidemiologica da Covid-19 non ha, nel settore dei luoghi di lavoro, assolutamente intaccato il ruolo centrale costituito dal **D.Lgs. 81/2008**, c.d. **“Testo unico per la sicurezza sul lavoro”**, che resta il punto di riferimento nella materia.

Al DPCM e al Protocollo citati, si affiancano due circolari ministeriali, successive all'emanazione del DPCM

- quella del Ministro della Salute Nr 14915 del 29.04.2020
- quella del Ministro dell'Interno Nr 29415 del 02.05.2020.

Occorre infine chiarire la **portata normativa del Protocollo**, trattandosi di un documento siglato da organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative al fine di valutare non solo l'applicabilità ma anche la potenzialità a produrre obblighi e conseguenze giuridiche in capo al datore di lavoro, sia nel caso che ne rispetti le indicazioni sia nel caso che se ne discosti, di fatto non applicandolo appieno : essendo stato allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme agli altri due Protocolli elaborati, siglati e previsti negli specifici luoghi del Cantiere e dei settori Trasporti e Logistica, come allegati tecnici, ha esteso alle indicazioni ivi contenute la portata normativa del Decreto stesso.

Rinviamo ad un successivo Notiziario l'approfondimento delle procedure relative.



IL DPCM 26.04.2020 e la disciplina che riguarda gli spostamenti

Rimane sullo stesso tenore precedente la normativa relativa agli spostamenti.

Il Decreto, infatti, all'art. 1, al fine continuare a contrastare e contenere il diffondersi del COVID-19, prevede di mantenere la limitazione, su tutto il territorio nazionale, ai soli **spostamenti motivati**

- 1) da comprovate *esigenze lavorative*
- 2) da situazioni di *necessità*
- 3) per motivi di *salute*

in un raggio maggiore rispetto al passato, che si estende fino all'**interno della regione**.

Quindi va chiarito e sottolineato che, in prima battuta,
la regola rimane il **divieto di muoversi** :
potrà ovviamente uscire per andare a lavoro,
chi riprenderà a lavorare, altrimenti dovrà restare a casa.
Ulteriori eccezioni ammesse motivi di necessità e salute

Il Decreto ha però previsto di consentire, perché considerati necessari, gli spostamenti per **incontrare congiunti**, termine che tanta confusione ha creato, nel rispetto delle regole del distanziamento, del divieto di assembramenti e utilizzando le mascherine.

Confermato, ovviamente, il **divieto di spostarsi in altra regione**, sia se con mezzi di trasporto pubblici sia se con mezzi privati, divieto che potrà essere superato se si potrà comprovare la sussistenza delle motivazioni indicate (lavoro-necessità-salute).

Lo spostamento oltre la regione sarà invece permesso per consentire finalmente il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza a quanti siano rimasti bloccati lontano dalle stesse in applicazione alle norme relative al *lock down* che li hanno obbligati a rimanere nel luogo in cui si trovavano al momento dell'emanazione del DPCM relativo.

Rimangono **vietati** :

- assembramento, in spazi pubblici e privati
- attività ludica e ricreativa all'aperto
- eventi e manifestazioni sportive, in luoghi pubblici e privati
- manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli
- cerimonie civili e religiose
- concorsi, congressi, riunioni, meeting, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi e più in generale ogni forma di evento sociale

Sono **consentiti**, purchè nel rispetto delle **distanze interpersonali** :

- attività motoria all'aperto e da soli, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
- attività sportiva all'aperto e da soli, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
- accesso a parchi e ville comunali
- cerimonie funebri svolte preferibilmente all'aperto con un massimo di 15 persone tra parenti di primo e secondo grado, utilizzando le mascherine

E' di fonte *FAQ* del Governo il chiarimento tanto atteso sui cc.dd. **congiunti** :

- i coniugi
- i partner conviventi
- i partner delle unioni civili
- le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo
- i parenti fino al sesto grado (es. i figli dei cugini tra loro)
- gli affini fino al quarto grado (es. i cugini del coniuge)



Le **passeggiate** sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi consentiti : necessità spostarsi per fare la spesa, per acquistare giornali, per andare in farmacia, o comunque per acquistare beni necessari per la vita quotidiana, o per recarsi presso uno qualsiasi degli esercizi commerciali aperti. Specifiche e rigide norme sono previste i **soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre, con temperatura superiore a 37,5° C, i quali dovranno **rimanere presso il proprio domicilio** e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della **quarantena** ovvero risultati **positivi al virus**.

La normativa per la ripartenza è stata completata, nel Lazio, da questa Ordinanza

Allo scopo di consentire che lo svolgimento delle attività sociali e socio-sanitarie per persone con disabilità di cui all'art. 8 al decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile 2020 siano svolte nel pieno rispetto di ogni misura per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori, la riattivazione delle stesse è subordinata all'adozione del Piano regionale territoriale ed alla comunicazione attestante l'adozione di tutte le misure di prevenzione e contenimento definite nel citato Piano che, il gestore della struttura, deve effettuare sia al Comune presso il quale insiste la medesima, sia all'Azienda sanitaria locale di riferimento.

Sono consentite : 1) per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio lacuale e relative aree di pertinenza, nonché per le strutture ricettive all'aria aperta, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali è consentito esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia, anche con mezzi meccanici, e sanificazione, anche degli arenili, ivi comprese le attività di allestimento, compreso il montaggio e la manutenzione delle strutture amovibili. 2) nell'ambito delle attività di cantieristica navale, la "consegna di magazzino", nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio o comunque finalizzate alla consegna. 3) lo spostamento, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o nei comuni dove sono i natanti o le unità di porto di proprietà, per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle sole attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene, da parte dell'armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro; 4) nell'ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati, in considerazione delle esigenze di tutela del bene che potrebbe essere esposto a danni irreparabili in ragione di una carente attività manutentiva e di conservazione, l'attività di manutenzione dei natanti e imbarcazioni da diporto, nonché le attività propedeutiche allo spostamento dal cantiere all'ormeggio; i rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare l'obbligo di rispetto delle normative di settore e di ogni altra misura finalizzata alla tutela dal contagio, avendo anche cura di interdire l'accesso ai non addetti ai lavori 5) la vendita delle calzature per bambini sia all'interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini sia nei negozi specializzati in calzature per bambini; 6) l'attività dei restauratori purché svolta in cantiere (con il pieno rispetto delle specifiche di cui all'allegato 7 del DPCM del 26 aprile 2020) o in laboratorio, fermo restando il pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19; 7) l'attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali di compagnia, purché il servizio venga svolto per appuntamento, senza il contatto diretto tra le persone, e comunque in totale sicurezza, nella modalità "consegna animale per toelettatura-ritiro animale", utilizzando i mezzi di protezione personale e garantendo il distanziamento sociale; 8) l'attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Per l'attività dei mercati ortofrutticoli di Roma e Fondi è previsto 1) la rilevazione della temperatura agli ingressi; 2) obbligo di utilizzo di guanti e mascherine per gli addetti; 3) chiusura settimanale di una giornata per effettuare sanificazione degli ambienti comuni e in gestione ai singoli operatori (magazzini e/o stand interni ed esterni).



Sempre a conferma del fatto che il Decreto si sia mosso sulla scia dei decreti che lo hanno preceduto, rimane l'obbligo di comprovare i motivi giustificatori degli spostamenti attraverso la famosa **autodichiarazione**¹ degli spostamenti, nella versione precedente che resta ancora valida, e che è possibile scaricare direttamente al seguente link :



COSA SI PUÒ FARE E COSA NO A PARTIRE DAL 4 MAGGIO

LE ULTIME REGOLE DISPOSTE DAL DPCM DEL 26 APRILE

	Dal 4 maggio	Prossimo step
Visite ai parenti	SI	-
Visite ai fidanzati	SI	-
Visite agli amici	NO	-
Autocertificazione	SI	-
Spostamenti nella regione	SI	-
Spostamenti fuori regione	NO	-
Ristorante	NO	1 giugno
Shopping	NO	18 maggio
Mezzi pubblici	SI	-
Cinema, teatri, discoteche	NO	-
Parrucchieri	NO	1 giugno
Funerali	SI	-
Matrimoni	SI	-
Santa messa	NO	11 maggio
Passeggiate	SI	-
Jogging	SI	-
Palestra (e altri centri sportivi)	NO	-
Allenamento personale	SI	-
Allenamento di squadra	NO	18 maggio
Parco	SI	-
Area giochi per bambini	NO	-
Musei e mostre	NO	18 maggio

* Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina

Le date del 18 Maggio e 1 Giugno sono previsioni da dover essere confermate.

¹ Segnaliamo, per conoscenza personale e per completezza di informazione, che i tanti modelli che abbiamo imparato a conoscere, scaricare, stampare e compilare, costituiscono, giuridicamente, una **autodichiarazione**. Si parla infatti di **autocertificazione** quando il cittadino cioè indica in documenti e modelli dati che sono a conoscenza e nella disponibilità dell'amministrazione : es. posso autocertificare di essere nato a Roma, il giorno tale dell'anno tale, e di essere residente alla via tale. Quando però indico dei dati non conosciuti e non nella disponibilità della PA, sto effettuando una autodichiarazione, che potrà essere soggetta a successiva verifica circa la veridicità dei fatti da me dichiarati.



E' in atto una seria emergenza che stiamo affrontando

Ma dalla quale usciremo più forti e consapevoli di prima...

Intanto

#iorestoacasa



La nostra esperienza
al tuo servizio, contattaci

TELEFONA

+39 067005117

SDD Servizi:
i Servizi Di Domani...oggi!!



 **SDD Servizi**
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

